

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENIOR CSI PIEMONTE

CAP. I

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Fra i dipendenti in servizio ed in quiescenza del CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) è costituita l'Associazione "SENIOR CSI Piemonte".

L'Associazione ha sede in Torino, in Corso Unione Sovietica 216, presso la Sede Centrale del Consorzio.

L'Associazione è autonoma, laica e non ha fini politici o di lucro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea associativa.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione si ispira alla funzione ed al valore sociale dell'attività di volontariato nel pieno rispetto della libertà e dignità umana dei partecipanti ed in coerenza con i contenuti del Codice Etico del CSI.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) tenere insieme ed allargare la "Comunità" formata dagli ex dipendenti e dai dipendenti senior del CSI, coltivando vincoli di solidarietà e di collaborazione, valorizzando il ruolo dei seniores;
- b) generare un "ponte" di comunicazione tra passato, presente e futuro;
- c) mantenere viva la memoria del passato, delle esperienze, delle tecnologie, dei progetti (tramite la raccolta e la condivisione di documentazione, fotografie, materiale d'archivio) mettendola a disposizione del presente e del futuro.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione si propone in particolare di:

- a) promuovere iniziative di carattere culturale (convegni, mostre, pubblicazioni) per ricordare il ruolo essenziale svolto dal CSI nella storia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in Piemonte ed in Italia;
- b) promuovere l'immagine del Consorzio;

- c) promuovere e sostenere iniziative di carattere ricreativo ed altre iniziative compatibili con le finalità dell'Associazione.

Art. 3 - MEZZI FINANZIARI

L'Associazione provvede alle proprie necessità finanziarie con:

- a) le quote associative;
- b) elargizioni e contributi volontari di Soci e di terzi;
- c) eventuali contributi del CSI-Piemonte sulla base di accordi che saranno convenuti con l'Associazione, per il sostegno della stessa, per l'utilizzo di locali, per supporti di segreteria e per la creazione e gestione del Sito Web dell'Associazione e dei canali di comunicazione con i Soci, per il cofinanziamento di iniziative, convegni e mostre promosse dall'Associazione.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio.

CAP. II

Art. 4 - SOCI ORDINARI

All'Associazione possono appartenere:

- a) i dipendenti o ex dipendenti CSI che abbiano compiuto 50 anni di età e con almeno 15 anni di attività lavorativa prestata in Consorzio;
- b) i già dipendenti del CSI collocati in quiescenza.

Art. 5 – ADESIONE, QUOTA E VINCOLI ASSOCIATIVI

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario e avviene mediante presentazione al Presidente del Consiglio Direttivo di apposito modulo messo a disposizione degli associandi.

Il vincolo sociale dura un anno solare e si intende rinnovato tacitamente, a meno che il Socio entro il mese di settembre presenti per iscritto le dimissioni. In tal caso la perdita della qualifica di Socio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La quota associativa annua viene fissata dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il primo trimestre di ogni anno.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) ad una tessera sociale;
- b) al distintivo sociale;
- c) ad usufruire di tutte le forme di attività deliberate e realizzate dall'Associazione.

Tutti i Soci sono chiamati a:

- a) corrispondere la quota sociale;
- b) partecipare alle attività dell'Associazione;
- c) intervenire alle Assemblee dei Soci indette dal Consiglio Direttivo;
- d) collaborare con suggerimenti ed opere fattive alle attività dell'Associazione.

CAP III

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Costituiscono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva.

Art. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno:

- a) per approvare la relazione sulle attività svolte, il rendiconto per cassa, il Piano di Attività e le relative previsioni di spesa;

b) per ratificare le deliberazioni del Consiglio Direttivo quando espressamente richiesto.

I Soci possono essere convocati in Assemblea Straordinaria quando:

- a) il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario;
- b) vanno deliberate eventuali variazioni allo Statuto sociale;
- c) l'Assemblea l'abbia richiesto in una precedente seduta;
- d) almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data della richiesta;
- e) si dovesse procedere allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di cui al successivo Art. 11 ed è valida:

- in prima convocazione se è partecipante un terzo dei Soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.

L'Assemblea può validamente tenersi anche in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

I Soci che partecipano alle Assemblee, in presenza o per delega, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente che vigila sullo svolgimento dell'ordine del giorno, sulla regolarità delle votazioni e sulla disciplinata successione degli interventi.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, tranne quelle riguardanti questioni personali che si terranno a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria, salvo quanto disposto al successivo Art. 20, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni verranno assunte in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in persona o per delega, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti in persona o per delega.

Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto da tutti i Soci, sulla base dei candidati proposti dal Comitato Elettorale.

Rimane in carica tre anni ed assume la responsabilità morale e la gestione finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 Consiglieri, di cui 6 eletti fra i Soci in pensione.

Il Consigliere eletto quando è in attività di servizio conserverà l'incarico fino alla scadenza del triennio, anche se nel frattempo è stato collocato in pensione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare per cooptazione fino a due Consiglieri aggiunti, con le stesse facoltà e prerogative dei Consiglieri effettivi, quando tale integrazione sia ritenuta utile al buon andamento e funzionamento dell'Associazione. Detti Consiglieri aggiunti, in qualsiasi data cooptati, decadono con il Consiglio Direttivo al termine del triennio.

La carica di Consigliere è "ad personam" e quindi non può essere delegata.

Art. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) un Vicepresidente;
- c) un Segretario;
- d) un Tesoriere Economo.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) definire le strategie dell'Associazione;
- b) salvaguardare e favorire gli interessi dei Soci e promuovere quanto possa riuscire di vantaggio e progresso dell'Associazione;
- c) approvare la relazione sulle attività svolte, il rendiconto per cassa, il Piano di Attività e le relative previsioni di spesa;
- d) deliberare sulle proposte presentate dalla Giunta Esecutiva e ratificare i provvedimenti assunti dalla stessa, nonché deliberare sulle proposte di variazioni dello Statuto Sociale, prima che queste ultime vengano presentate all'Assemblea dei Soci;

- e) nominare, su proposta della Giunta Esecutiva, le Commissioni di cui all'Art. 15;
- f) nominare il Comitato Elettorale di cui all'Art. 16;
- g) nominare, su proposta del Presidente, i Soci Onorari di cui all'Art. 18, proponendoli successivamente alla ratifica dell'Assemblea;
- h) determinare le quote associative annuali;
- i) deliberare sull'esclusione dei Soci nei casi previsti dall'Art. 19;
- j) assicurare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno ogni quadrimestre e ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno, oppure quando almeno due terzi dei membri del Consiglio lo richiedano per iscritto.

I Consiglieri hanno il dovere di essere presenti a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Saranno considerati dimissionari se assenti a più di tre riunioni senza giustificato motivo; in tal caso, cesseranno dall'incarico e verranno surrogati con i primi dei non eletti.

Art. 12 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza di più della metà dei Consiglieri; possono validamente tenersi anche in videoconferenza o in audio conferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente, con il Vicepresidente ed il Segretario compongono la Giunta Esecutiva. Invitato permanente è il Tesoriere Economico.

La Giunta Esecutiva rappresenta il Consiglio Direttivo e svolge i seguenti compiti:

- a) ratifica le spese di carattere urgente non superiori a 500 Euro disposte dal Presidente, entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono poste in essere;
- b) elabora le proposte di carattere associativo e culturale, con relative componenti economiche, meritevoli di rientrare all'interno del Piano di Attività o straordinarie e, quando approvate dal Consiglio Direttivo, ne cura la successiva attuazione;
- c) predispone e propone al Consiglio Direttivo la relazione sulle attività svolte, il rendiconto per cassa, il Piano di Attività e le relative previsioni di spesa;

- d) propone al Consiglio Direttivo l'istituzione delle Commissioni di cui al successivo Art. 15, con l'indicazione delle partecipazioni previste per lo svolgimento dei lavori;
- e) propone i membri della Commissione elettorale al Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente una volta al mese e ogni qualvolta lo reputi opportuno; può validamente tenersi anche in videoconferenza o in audio conferenza.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti si intende approvata la proposta che ha ottenuto il voto del Presidente.

Art. 14 – CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DURATA DEL MANDATO

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono i seguenti compiti:

II PRESIDENTE

La carica del Presidente può essere ricoperta sia da un Consigliere in attività di servizio sia in quiescenza.

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione "SENIOR CSI Piemonte" in ogni circostanza;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- c) convoca l'Assemblea dei Soci;
- d) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione sulle attività svolte, il rendiconto per cassa, il Piano di Attività e le relative previsioni di spesa;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei "soci onorari";
- f) è responsabile delle iniziative di comunicazione verso i Soci;
- g) prende atto delle dimissioni o propone al Consiglio Direttivo l'esclusione del Socio nei casi previsti dall'Art. 19.

II VICE PRESIDENTE

- a) partecipa al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva;
- b) collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

II SEGRETARIO

Assolve i compiti inerenti alla carica; in particolare provvede alla redazione dei verbali delle sedute, sia della Giunta Esecutiva, sia del Consiglio Direttivo.

II TESORIERE ECONOMO

Cura gli incassi ed effettua i pagamenti con le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva. In occasione delle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo riferisce sull'andamento della gestione economica del periodo, per poterne valutare il buon funzionamento amministrativo e contabile.

È altresì consegnatario dei beni mobili e immobili dell'Associazione.

Tutte le cariche sono onorifiche e non remunerate.

Art. 15 - COMMISSIONI

A fronte di iniziative di significativo interesse per l'Associazione, la Giunta Esecutiva potrà proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di specifiche Commissioni, deputate a sviluppare la tematica affidata e rendere disponibili nei tempi stabiliti i risultati attesi.

Sono formate da un numero variabile di Consiglieri ed almeno uno dei componenti della Giunta Esecutiva con funzioni di Referente della Commissione.

Ai lavori possono essere invitati a partecipare Soci e/o amici e simpatizzanti in grado di portare un proprio contributo di conoscenza sulla tematica trattata.

La partecipazione alle Commissioni è da intendersi a titolo gratuito.

I provvedimenti e le proposte delle Commissioni necessitano della ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio uscente su proposta della Giunta Esecutiva, quattro mesi prima dello scadere del triennio di durata dell'incarico. È composto da un Presidente e da due ulteriori membri, dei quali uno con funzioni di Segretario.

I Soci componenti il Comitato Elettorale non potranno essere candidati per l'elezione a Consigliere.

Il Comitato Elettorale provvede a:

- a) raccogliere tra i Soci le disponibilità a candidarsi
- b) preparare due liste per il rinnovo del Consiglio Direttivo (una di candidati in attività ed una di candidati in quiescenza);
- c) curare la stampa delle schede elettorali per le votazioni;
- d) costituire il seggio elettorale;
- e) gestire le operazioni di scrutinio per stabilire quali Soci abbiano ricevuto il maggior numero di voti nelle rispettive liste, nei rapporti stabiliti all'Art. 10
- f) proclamare gli eletti a far parte del Consiglio Direttivo;
- g) convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo che viene presieduta dal Presidente del Comitato Elettorale fino all'elezione del Presidente dell'Associazione da parte del Consiglio stesso.

Ogni Socio potrà esprimere più preferenze per ognuna delle due Liste (candidati in attività e candidati in quiescenza) nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 17 - SOCI FONDATORI

I dipendenti attivi ed in quiescenza del CSI che hanno costituito l'Associazione sono considerati Soci Fondatori.

Art. 18 - SOCI ONORARI

Sono definiti Soci Onorari coloro i quali - pur non potendo far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari poiché non in possesso dei requisiti richiesti dall'Art. 4 - si siano distinti per un particolare impegno prestato a beneficio del CSI Piemonte o dell'Associazione stessa.

Vengono nominati, su proposta del Presidente, da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo e tale nomina viene successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Onorari possono partecipare con diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e fornire il proprio apporto di esperienza alle iniziative dell'Associazione.

Art. 19 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni dell'associato: ogni associato può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro l'annualità di riferimento;
- c) svolgimento di attività contraria allo Statuto o incompatibile con gli scopi associativi o per gravi motivi morali.

CAP. IV

Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione "SENIOR CSI Piemonte" il residuo patrimonio dello stesso sarà devoluto al CSI-Piemonte, per essere erogato a scopi assistenziali a favore di dipendenti anziani e di pensionati dell'Ente.

Art. 21 - REGOLAMENTI ATTUATIVI

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà approvare Regolamenti attuativi delle norme del presente Statuto.

Art. 22 – NORME FINALI

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti.

Torino, 18 aprile 2023